

ALLEGATO 1

A.C. 137 e abbinate. Medicine e pratiche non convenzionali.

**NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME
NUOVO TESTO BASE**

Capo I.

REGOLAMENTAZIONE DELLE MEDICINE E DELLE PRATICHE NON CONVENZIONALI

Art. 1.

(Finalità e oggetto della legge).

1. La Repubblica riconosce il diritto di avvalersi delle medicine e delle pratiche non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria di cui all'articolo 6, dai laureati in chiropratica e in osteopatia di cui all'articolo 15, e dagli operatori professionali delle discipline bio-naturali di cui all'articolo 21, iscritti ai rispettivi albi e registri professionali e in possesso di specifiche qualificazioni professionali, conseguite secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. La Repubblica nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, riconosce la libertà di scelta terapeutica dell'individuo e la libertà di cura da parte del medico e di tutti gli operatori di cui alla presente legge, all'interno di un libero rapporto, consensuale e informato, con il paziente e tutela l'esercizio delle medicine e delle pratiche non convenzionali.
3. La Repubblica nell'interesse della salvaguardia del diritto alla salute delle persone, garantisce e favorisce un'adeguata qualificazione professionale degli operatori delle medicine e delle pratiche non convenzionali, promuovendo l'istituzione di appositi corsi di formazione presso le Università degli studi statali e non statali, presso le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti di formazione pubblici e privati, dei quali controlla l'attività e reprime l'esercizio per fini illeciti e in violazione della presente legge.
4. Alle Università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia, è data facoltà di stipulare eventuali convenzioni con strutture del Servizio sanitario nazionale e istituti di formazione pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 5, per lo svolgimento dei corsi di laurea e dei corsi di formazione nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali di cui al comma 1.
5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con il Ministro della salute, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, provvede ad accreditare, su loro richiesta, le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti pubblici e privati di formazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali, previo parere vincolante delle commissioni per la formazione, ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'articolo 9, e della lettera b) del comma 4 dell'articolo 18.
6. Le associazioni e le società scientifiche accreditate ai sensi dell'articolo 2, le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti di formazione pubblici e privati delle medicine e delle pratiche non convenzionali, accreditati ai sensi del comma 5, possono organizzare corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale inseriti nel programma nazionale per la

formazione continua in medicina (E.C.M.) adottato ai sensi degli articoli 16-*bis*, 16-*ter* e 16-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

7. Alle Università degli studi, statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia, è data facoltà di inserire nei corsi di laurea di medicina e chirurgia, di odontoiatria, di medicina veterinaria, di farmacia, di scienze biologiche e di chimica, le materie di insegnamento relative alle discipline di cui all'articolo 6 e all'articolo 15.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce le materie di insegnamento, nonché i criteri e le modalità del loro eventuale inserimento, nei corsi di laurea di cui al comma 7, previo parere vincolante della Commissione permanente di cui all'articolo 4.

9. La Repubblica riconosce l'esigenza di una armonizzazione dei principi fondamentali stabiliti dalle disposizioni vigenti nei Paesi membri dell'Unione europea in materia di regolamentazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di formazione universitaria, di disciplina dell'esercizio professionale, di riconoscimento delle accademie europee e dei centri di ricerca internazionali di formazione culturale e professionale, il cui valore scientifico è riconosciuto dalle disposizioni di legge di Stati con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali fondate sulla reciprocità, da attestazioni di organismi scientifici internazionali operanti nel settore e dall'Organizzazione mondiale della sanità, in armonia con le disposizioni della presente legge.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adeguamenti normativi e all'emanazione delle disposizioni di attuazione della disciplina sulle medicine e sulle pratiche non convenzionali in conformità alle disposizioni della presente legge.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere all'interno delle aziende sanitarie, delle strutture universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), servizi ambulatoriali e ospedalieri nell'ambito delle medicine e delle pratiche non convenzionali. A tal fine, per una adeguata programmazione sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, valutano l'esperienza maturata in materia in altri Stati membri dell'Unione europea.

Art. 2.

(Accreditamento delle associazioni e società scientifiche di riferimento delle professioni sanitarie non convenzionali).

1. In sede di prima attuazione della presente legge il Ministro della salute, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, provvede ad accreditare le associazioni, con qualsiasi forma giuridica costituite, e le società scientifiche di riferimento di ciascuna delle discipline di cui all'articolo 6 e all'articolo 15. A tale fine le associazioni e le società scientifiche interessate presentano apposita domanda al Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali ricorsi possono essere presentati, sia dai soggetti interessati che da soggetti terzi, alla Commissione permanente di cui all'articolo 4, che li trasmette al Ministro della salute per la decisione finale, corredandole di proprio parere vincolante ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera *h*).

2. Successivamente all'insediamento della Commissione permanente di cui all'articolo 4, il Ministro della salute, con le stesse modalità di cui al comma 1, provvede ad accreditare nuove associazioni e società scientifiche di riferimento di ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali, entro tre mesi dalla data di

espressione del parere previsto all'articolo 5, comma 1, lettera h).

3. Sono accreditate le associazioni e le società scientifiche, costituite da professionisti qualificati nelle rispettive discipline, che, alla data della richiesta di

accreditamento, hanno svolto in modo continuativo la loro attività da almeno quattro anni. Ai fini dell'accreditamento viene valutata la documentazione relativa all'attività svolta dalla fondazione di tali associazioni e società scientifiche, nel campo dell'informazione rivolta a utenti e ad operatori, della formazione professionale, della ricerca scientifica, clinica e di base, della promozione sociale nella disciplina non convenzionale specifica, nonché la produzione di pubblicazioni, articoli e libri, materiale video ed informatico, tenuto conto anche di quanto previsto al comma 9 dell'articolo 1.

4. Presso il Ministero della salute è istituito l'elenco delle associazioni e delle società scientifiche accreditate. Le associazioni e le società scientifiche inserite nell'elenco costituiscono tavoli di consultazione denominati «consulte delle associazioni delle medicine e delle pratiche non convenzionali», distinti per le singole discipline di cui agli articoli 6 e 15. Ai lavori delle consulte partecipano un rappresentante per ciascuna delle associazioni e delle società scientifiche accreditate, uno per il Ministero della salute e uno per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le consulte inoltrano al Ministro della salute e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la richiesta per l'istituzione della qualifica di esperto di cui all'articolo 6, e nomina i rappresentanti di ciascuna disciplina di cui al medesimo articolo 6 e all'articolo 15, presso le commissioni previste dalla presente legge.

5. In sede di prima attuazione della presente legge, nelle more della costituzione degli ordini e degli albi professionali di cui all'articolo 16, le consulte provvedono, qualora necessario, a nominare rappresentanti degli albi e degli ordini nelle commissioni previste dalla presente legge.

Art. 3.

(Composizione del Consiglio superiore di sanità. Qualificazione professionale).

1. Il Ministro della salute, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla modifica della composizione del Consiglio superiore di sanità, al fine di garantire la presenza, tra i componenti non di diritto, di sei rappresentanti delle medicine e delle pratiche non convenzionali, quattro per le discipline di cui all'articolo 6 e due per le discipline di cui all'articolo 15, designati dalla Commissione permanente di cui all'articolo 4.

2. Agli operatori delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui agli articoli 6 e 15 della presente legge, è consentito definire pubblicamente la loro qualificazione professionale e il titolo conseguito, nel rispetto delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Commissione permanente delle medicine e delle pratiche non convenzionali).

1. È istituita, presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione permanente delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di seguito denominata «Commissione permanente».

2. La Commissione permanente è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro nove mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- d) quattro membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- e) due membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari;
- f) un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti;
- g) due membri designati dalle Federazioni degli ordini professionali previsti all'articolo 16;
- h) tre rappresentanti degli operatori delle discipline bio-naturali designati dalla Commissione nazionale delle discipline bio-naturali di cui all'articolo 24;
- i) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;
- l) un membro designato di concerto dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
- m) due docenti universitari esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali designati dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
- n) tre rappresentanti delle strutture territoriali e ospedaliere pubbliche di medicina non convenzionale designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- o) undici rappresentanti designati di concerto dalle associazioni e delle società scientifiche di riferimento delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di cui nove per le professioni sanitarie di cui all'articolo 6, di cui uno per l'omeopatia a indirizzo unicista e uno per l'omeopatia a indirizzo pluralista, e due per le professioni sanitarie di cui all'articolo 15.

3. Il numero dei membri di cui alla lettera o) del comma 2 della Commissione permanente può essere ampliato, con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'accREDITAMENTO di nuove associazioni e società scientifiche di riferimento delle discipline di cui al comma 2 dell'articolo 6.

4. La Commissione permanente dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.

5. L'attività e il funzionamento della Commissione permanente sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.

6. Il Ministro della salute trasmette annualmente una relazione al Parlamento sul funzionamento e sull'attività della Commissione permanente.

Art. 5.

(Compiti della Commissione permanente).

1. La Commissione permanente svolge i seguenti compiti:

- a) promuove e coordina, nell'ambito delle attività di ricerca di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici delle medicine e delle pratiche non convenzionali;

- b) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali, nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute;
- c) elabora linee guida per l'integrazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- d) verifica e approva i programmi di studio delle università degli studi, statali e non statali, delle strutture del Servizio

- sanitario nazionale e degli istituti di formazione pubblici e privati sia riconosciuti che accreditati;
- e) cura l'osservanza delle normative concernenti le professioni esercitate dagli operatori di cui alla presente legge;
 - f) adotta i programmi per la valorizzazione e la sorveglianza delle professioni esercitate dagli operatori di cui alla presente legge;
 - g) esprime parere vincolante per l'inserimento delle materie di insegnamento nei corsi di laurea di cui al comma 7 dell'articolo 1, sentite le commissioni per la formazione di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 17, comma 2;
 - h) esprime parere vincolante per l'accreditamento delle nuove associazioni e società scientifiche, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 2, sentite le commissioni per la formazione di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 17, comma 2, ed esprime parere vincolante per la valutazione dei ricorsi di cui al comma 1 dell'articolo 2;
 - i) esprime parere al Ministro della salute per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti nelle discipline di cui all'articolo 6 e all'articolo 15 e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le discipline bio-naturali di cui all'articolo 21 conseguiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge, nei Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, stabilendo i criteri e le modalità di valutazione, previo parere vincolante delle commissioni per la formazione e della Commissione nazionale per le discipline bio-naturali;
 - l) designa i propri rappresentanti all'interno del Consiglio superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, su proposta dei rappresentanti delle associazioni e delle società scientifiche di riferimento delle medicine e delle pratiche non convenzionali;
 - m) esprime parere vincolante al Ministro della salute per il riconoscimento del *master* di esperto nelle medicine non convenzionali di cui all'articolo 6, nonché per l'equipollenza del titolo, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, conseguito precedentemente e nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 1 dell'articolo 14, previo parere vincolante della commissione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 14;
 - n) esprime parere vincolante al Ministro della salute per il riconoscimento del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15, nonché per l'equipollenza del titolo, di cui al comma 1 dell'articolo 17 conseguito precedentemente e nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 1 dell'articolo 20, previo parere vincolante della commissione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo;
 - o) propone gli obiettivi formativi per la ECM degli operatori delle discipline di cui all'articolo 6 e all'articolo 15 e nomina un rappresentante per ciascuna delle medesime discipline all'interno della Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 - p) trasmette annualmente una relazione al Ministro della salute e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'attività svolta.

2. Il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le loro competenze, provvedono con proprio decreto al riconoscimento dei titoli di cui alle lettere *i)*, *m)* e *n)* del comma 1.
3. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione permanente costituisce la base per la programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei relativi fondi.